



Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Mons. V. Zoccali”
Reggio Calabria

STATUTO

Nota storica

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) "Mons. Vincenzo Zoccali" della Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova prosegue la pluridecennale tradizione risalente alla "Scuola Superiore di Teologia per Laici" istituita da mons. Giovanni Ferro (20.02.1972), riconosciuta dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM) in data 23.02.1983; elevato ad Istituto Superiore di Scienze Religiose dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 15.07.1986, "*sub potestate atque ductu*" della PFTIM, con l'abilitazione al conseguimento del *Magistero in Scienze Religiose*, è stato sponsorizzato dalla stessa PFTIM il 13.03. 1990.

All'inizio del terzo millennio, nella continuità istituzionale e del servizio culturale - formativo alla Chiesa Locale calabrese, unitamente allo Statuto, l'Istituto vede rinnovati i compiti e le strutture per rispondere alla domanda di ricerca e di conoscenza teologica nella promozione del dialogo tra i saperi e le culture, anche in ottemperanza alla normativa di riordino degli studi teologici ed all'adeguamento al processo di riforma universitaria, alla luce della nuova Istruzione della CEC (Congregazione per l'Educazione Cattolica) del 28/06/2008.

TITOLO I NATURA E FINALITÀ

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mons. V. Zoccali" (ISSR) di Reggio Calabria promosso dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova è un'istituzione accademica ecclesiastica, eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC). È collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM). L'ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente dall'Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, secondo modalità precisate dal Regolamento.

Art. 2

L'ISSR ha sede in Reggio Calabria, Via Pio XI, 236.

Art. 3

L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'insegnamento della religione cattolica, dell'animazione cristiana della società, nell'ambito della missione propria della Chiesa.

Art. 4

L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico - teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 5

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Le Autorità accademiche dell'ISSR in comune con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà.

Le Autorità proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto.

Art. 7

Il Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere alla CEC l'erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR.
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 8

Preside

Al Preside della Facoltà teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 9

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l' idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata del Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 10

Il Moderatore

Moderatore dell'ISSR è l'Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria – Bova. A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i Docenti stabili - acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- e) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare i membri del *Consiglio per gli affari economici*;
- h) nominare il Vice Direttore, il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario, sentito il parere del Direttore;
- i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- l) assicurare il sostegno economico dell'Istituto;
- m) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'ISSR;

n) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.

Art. 11 **Il Direttore**

§ 1 Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

§ 2 In vista della sua nomina, il Consiglio d'Istituto, nella sola componente docente, elegge con votazioni distinte, a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, una terna di docenti stabili per la nomina del Direttore;

§ 3 Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. Al Direttore compete:

a) rappresentare l'ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;

b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;

c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'istituto e del Collegio dei Docenti, il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio di Biblioteca, le Commissioni di studio e di lavoro costituite dal Consiglio d'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento;

d) intervenire nelle sedute per l'esame complessivo finale, presieduto dal Preside della PFTIM o suo Delegato, per il conferimento della Laurea e della Laurea Magistrale in Scienze Religiose;

e) nominare i controrelatori per le dissertazioni scritte conclusive degli studi e le commissioni per gli esami di Laurea;

f) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;

g) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo, del Bibliotecario, del Segretario ed, eventualmente del Vice Direttore;

h) fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;

i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;

l) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà;

m) promuovere il collegamento dell'Istituto con le altre istituzioni culturali universitarie, civili ed ecclesiastiche, del territorio.

Art. 12

Il vice-Direttore

§ 1 Il Moderatore nomina il vice-Direttore. Egli presiede, d'intesa col Direttore, alla organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche.

§ 2 Il Vice Direttore affianca il Direttore e lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.

§ 3 Il Vice Direttore, se nominato, dura in carica per un tempo determinato, in ogni caso non superiore alla durata in carica del Direttore che l'ha proposto.

Art. 13

Il Consiglio d'istituto

§ 1 Il *Consiglio di Istituto* è composto dal Direttore, dal vice-Direttore, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario senza diritto di voto.

§ 2 Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 I rappresentanti al Consiglio di Istituto sono eletti in assemblee distinte di docenti e studenti, indette dal Direttore;

§ 5 I rappresentanti dei docenti non stabili durano in carica un anno accademico; gli studenti ordinari durano in carica due anni accademici. Tutti possono essere rieletti.

§ 6 Qualora, durante il mandato, un componente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

§ 7 Quando si trattano questioni di loro competenza, partecipano al Consiglio, su invito del Direttore, l'Economo e il Bibliotecario, con diritto di voto.

§ 8 Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR. Spetta al Consiglio d'istituto:

a) regolare nelle sue linee generali l'attività accademica (didattica e scientifica) dell'Istituto, tenendo conto degli orientamenti generali della Facoltà e delle proposte del Collegio plenario dei docenti e dell'Assemblea degli studenti;

b) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;

- c) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- d) partecipare alla procedura per la cooptazione e la promozione dei docenti stabili e non stabili;
- e) esprimere un parere sulle nomine dei Docenti non stabili;
- f) approvare la relazione triennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.
- g) trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente;
- h) determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di gravi infrazioni;
- i) designare i propri rappresentanti al Consiglio per gli Affari Economici, al Consiglio di Biblioteca e alla commissione di qualificazione e alle altre commissioni di lavoro e di studio;
- j) costituire la commissione di qualificazione e le altre commissioni di studio e di lavoro.

§ 9 Il Consiglio viene convocato dal Direttore dell'Istituto, con preavviso scritto di almeno otto giorni, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per anno accademico; in via straordinaria, ogni volta che se ne presenti l'esigenza e quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi membri:

- a) L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile, assieme agli eventuali strumenti di lavoro.
- b) In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente, nell'ambito delle sue competenze, con voto deliberativo. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza semplice, salvo i casi riguardanti persone quando è richiesta la maggioranza dei due/terzi e quelli esplicitamente previsti dagli Statuti o stabiliti dallo stesso Consiglio.
- c) Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri legittimamente convocati.
- d) Le sedute del Consiglio di Istituto non sono pubbliche. In casi particolari il Direttore può ammettere al Consiglio esperti, senza diritto di voto.
- e) Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e relativa votazione;
- f) Il verbale delle riunioni del Consiglio di Istituto viene redatto dal Segretario, che lo controfirma insieme col Direttore. Il verbale viene approvato formalmente dal Consiglio nella sua prima seduta utile.
- g) Qualunque docente o altro utente dell'ISSR può fare richiesta di copia del verbale approvato, a proprie spese, fatta eccezione per quelle parti in cui il Consiglio di Istituto si fosse riunito nella sola componente docente.
- h) Il Segretario notifica, a mezzo di stralcio - verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione.

TITOLO III DOCENTI

Art. 14

§ 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico - pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 10, lettera b.

Art. 15

§ 1 I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

§ 2 Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico - didattiche;
- e) si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 3 Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile ordinario si segue la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 4 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca, secondo le disposizioni date dall'Autorità competente.

§ 5 I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale – pastorale, Filosofia, Scienze umane.

§ 6 I docenti stabili all'ISSR di R.C. non possono essere tali in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili.

Art. 16

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica, di un titolo equipollente (Laurea Magistrale) per le materie non ecclesiastiche e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§2 I Docenti *incaricati e invitati* sono nominati dal Moderatore dell'ISSR sentito il parere del Direttore e del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà. Gli *invitati* sono docenti di altre Facoltà e studi Ecclesiastici o di Facoltà civili che sono invitati a tenere qualche corso nell'ISSR. I Docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore.

§ 3 Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile straordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI.

§ 4 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

§ 5 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 17

§ 1 I *Docenti assistenti* sono nominati dal Moderatore dell'ISSR, su proposta del Direttore, dopo aver ricevuto il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 2 Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 18

§1I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti - che possono essere riconfermati - in seno al Consiglio di Istituto.

§ 3 Il Collegio dei Docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19

§1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

§ 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20

La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia christiana*. Si seguirà la procedura descritta nell'art. 26.

Art. 21

I docenti sono remunerati dall'Istituto secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Regionale.

Art. 22

Per i passaggi di un docente *non stabile* a docente *stabile* straordinario e di un docente straordinario a docente ordinario, viene costituita dal Consiglio di Istituto una Commissione di qualificazione presieduta dal Direttore, che valuta i requisiti richiesti. Compito della Commissione è di esprimere un giudizio scritto sull'idoneità del candidato al passaggio richiesto.

Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Direttore al Consiglio d'Istituto che, nella sola componente docente, delibera la cooptazione a maggioranza assoluta.

L'esito della deliberazione del Consiglio d'Istituto viene trasmesso con la relativa documentazione alla PFTIM, che dovrà esprimere il proprio giudizio sull'idoneità del candidato.

Art. 23

Tutti i membri del Corpo docente, in particolare i docenti *stabili*, sono corresponsabili del buon andamento delle attività formative, didattiche e culturali dell'Istituto.

I docenti guidano gli studenti nel loro studio personale, sia mediante lezioni magistrali e seminari, sia mediante incontri, esercitazioni e colloqui.

Art. 24

Tutti i docenti *stabili* sono membri di diritto del Consiglio di Istituto e hanno voce passiva per l'elezione del Direttore e per la nomina a Vice Direttore.

I docenti *stabili* ogni sette anni possono chiedere periodi liberi dall'insegnamento e da altre attività accademiche, da dedicare alla ricerca e alle pubblicazioni, a beneficio dell'Istituto. In questi periodi essi conservano la cattedra, altri incarichi accademici compatibili col lavoro personale e relativi diritti. Le domande, presentate al Direttore, vengono sottoposte al parere del Consiglio di Istituto e alla approvazione del Moderatore. Della decisione viene informato il Preside della PFTIM.

Tutti i membri del Corpo docente hanno voce passiva per la costituzione di particolari commissioni di studio o di lavoro.

I docenti *non stabili*, fatta eccezione per gli Invitati, eleggono ogni due anni tra i loro colleghi due rappresentanti al Consiglio di Istituto.

Art. 25

A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, nonché di insegnare, esprimendo con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo di propria competenza, fatte salve le esigenze di istituzionalità e sistematicità che caratterizzano gli studi dell'ISSR.

Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono consapevoli che tale compito va svolto in consonanza con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.

Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità formative e pastorali, i docenti promuovono tra loro incontri di studio nei quali comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche.

I docenti si rendano disponibili al confronto e alla collaborazione con i docenti della PFTIM e degli altri Istituti ad essa collegati.

Art. 26

I docenti dell'Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati dell'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
- b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare;
- c) se viene loro revocata dal Moderatore la *missio canonica* e l'autorizzazione ad insegnare e, per i membri del clero diocesano, i religiosi o loro equiparati;
- d) se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.

Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, di cui sopra al par. 1°, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprimerà un giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce a norma

degli artt. 10 – 20 del presente Statuto. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.

Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali e disciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprime un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.

Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio di un docente, per motivi dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente: il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e, tenuti conto del bene dell'Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà dare eventualmente mandato al Direttore di regolare la questione personalmente, secondo la mente del Consiglio; qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore. Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà; nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore, procedendo d'intesa con il Direttore dell'Istituto e con il Preside della Facoltà, può sospendere *ad tempus* il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell'ufficio sarà sempre assicurato al docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà e, in seconda istanza, alla Santa Sede, per una definitiva soluzione della vertenza.

La sospensione e la privazione dell'attività accademica non comportano la perdita dei diritti economici acquisiti dal docente per il lavoro svolto nell'Istituto.

Inoltre, in caso di plagio, per studenti e docenti si seguiranno le norme degli Statuti generali della PFTIM, Appendice IV.

TITOLO IV STUDENTI

Art. 27

L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici - laici e religiosi - che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 28

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

§ 2 Gli *Studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio - secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

§ 4 Gli studenti iscritti come ordinari presso l'ISSR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private, o ad altri istituti accademici ecclesiastici.

Art. 29

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*.

Art. 30

§ 1 Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2 Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Art. 31

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, vanno *fuori corso*.

Art. 32

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 33

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

Art. 34

Gli studenti provenienti da ISSR eretti accademicamente dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, o da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere, presentando la relativa documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti presso i predetti Istituti e la convalida degli esami sostenuti.

Le istanze per l'omologazione dei corsi e la convalida degli esami dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Istituto, secondo le modalità previste nel Regolamento.

Le richieste di riconoscimento saranno valutate dall'apposita Commissione di riconoscimento e omologazione, eletta dal Consiglio di Istituto e presieduta dal Direttore, attenendosi ai criteri indicati dalla Facoltà sponsorizzante, in conformità alle normative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il riconoscimento viene concesso secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 35

Gli studenti dei vari ordini partecipano attivamente alla vita dell'Istituto e possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i docenti dell'Istituto, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari dell'Istituto, si riunisce almeno una volta all'anno, per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell'Istituto. All'Assemblea partecipa il Direttore, personalmente o tramite un suo Delegato.

Ogni due anni l'Assemblea degli studenti elegge tra gli studenti ordinari; due rappresentanti al Consiglio di Istituto, uno al Consiglio per gli affari economici, uno al Consiglio di Biblioteca e ogni anno un coordinatore per ogni anno di corso. Tutti i rappresentanti possono essere rieletti.

Tutti gli studenti ordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio di Istituto.

TITOLO V OFFICIALI

Art. 36

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario, coadiuvati dal Personale ausiliario addetto. Spetta al Moderatore la nomina degli Officiali, sentito il Direttore dell'Istituto. Gli officiali durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I diritti e i doveri degli officiali sono previsti dal Regolamento.

Art. 37

II Segretario

§ 1 Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
- i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto;
- k) curare la corrispondenza d'ufficio e il protocollo e l'opera di diffusione per la conoscenza dell'Istituto e delle sue attività.

Art. 38

Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 39 **L'Economo**

§ 1 *L'Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 40

L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Art. 41 **Il Bibliotecario**

§ 1 Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'ISSR. È nominato dal Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio di Istituto. Il suo mandato dura cinque anni, ed è rinnovabile.

§ 2 Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'Economo e il Direttore;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della biblioteca stessa.

Art. 42

Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 43

Il Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* è composto da persone che, sono impiegate nella vita dell'ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 44

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose”;
- per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose”.

I crediti, calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS, per il quinquennio “devono essere normalmente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini”.

Nel Triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale da garantire il carattere di una introduzione pensata e critica della fede cristiana nella sua integralità.

Il Biennio si articola in tre indirizzi specialistici: 1) *Pedagogico – didattico*; 2) *Pastorale - catechetico – liturgico*; 3) *Dialogo Interculturale e interreligioso nell'area del Mediterraneo*. Possono essere attivati ulteriori indirizzi di specializzazione. Nel Biennio vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico, in modo tale che al titolo conclusivo di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* corrisponda la completezza del percorso specialistico.

Speciali curricula e corsi di formazione e aggiornamento possono essere attivati dall'Istituto, per venire incontro alle esigenze della Chiesa locale e del territorio, previa autorizzazione della Facoltà.

Art. 45

In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede: nell'ambito del percorso triennale della *Laurea in Scienze Religiose* prevede un curriculum triennale di sei semestri di 180 ECTS includenti le attività di seminari, esercitazioni, gli elaborati finali e altre attività extracurricolari.

Un credito formativo corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente, così ripartite: 7-8 ore di lezioni frontali, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto di esami.

1. Il piano di studio del Triennio prevede lo studio di tutte le fondamentali discipline filosofiche, teologiche e delle scienze umane e la partecipazione a due seminari, di cui uno di metodologia generale. Le discipline si dividono in:

- a) Attività di base (fondamentali);
- b) Attività caratterizzanti (di indirizzo);
- c) Attività affini ed integrative (complementari);
- d) Opzionali;
- e) Seminari.

In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede: nell'ambito del percorso triennale:

Storia della Filosofia;
 Filosofia sistematica;
 Sacra Scrittura ;
 Teologia fondamentale;
 Teologia dogmatica ;
 Teologia morale;
 Teologia spirituale;
 Teologia Liturgica;
 Patrologia e Storia della Chiesa;
 Diritto Canonico.

Nell'ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali:

Teologia pastorale;
 Catechetica;
 Storia delle religioni;
 Teologia delle religioni;
 Psicologia;
 Sociologia;
 Filosofia delle religioni;
 Psicologia;
 Sociologia dell'educazione;
 Didattica generale;
 Didattica dell'IRC;
 Teoria della Scuola;
 Legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline integrative, complementari, opzionali e seminari, come sarà precisato nel Regolamento che presenterà il piano di studi dettagliato.

Art. 46

Esami

1. L'impegno personale degli studenti e il loro progresso nella formazione sono valutati per mezzo di esami orali e scritti e con altre prove, quali la

partecipazione attiva alle lezioni e ai seminari, ai laboratori e tirocini, la discussione della tesi e l'esame comprensivo orale.

2. Tutti gli insegnamenti impartiti, sia fondamentali che di indirizzo, opzionali, seminari, laboratori, tirocini, si concludono con una prova d'esame e verifica, volta ad accertare le conoscenze, capacità e competenze acquisite.

3. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il docente della stessa o il suo assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro docente dell'Istituto o una Commissione. In casi eccezionali il Direttore può nominare una Commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso. Possono essere invitati a far parte di commissioni esaminatrici membri esterni particolarmente qualificati.

4. Sono ammessi a sostenere la prova d'esame gli studenti ad essa regolarmente iscritti che abbiano frequentato almeno i due terzi di ore di lezione delle singole Discipline.

5. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nelle aule o nei locali dell'Istituto, indicati dal Direttore.

6. Le modalità e le procedure per lo svolgimento degli esami e delle verifiche sono specificate nel Regolamento dell'Istituto approvato dalla PFTIM.

Art. 47

L'anno accademico consta di due semestri, ciascuno di dodici settimane, con 17/18 ore di lezione settimanali.

Art. 48

L'Istituto con l'approvazione della Facoltà programma itinerari di formazione permanente per gli operatori pastorali, culturali, scolastici, Insegnanti di Religione, mediante corsi di aggiornamento, seminari di studio e di ricerca.

Le iniziative possono concludersi con relative prove ed esami, per le quali l'Istituto rilascia regolare attestato.

TITOLO VII GRADI ACCADEMICI

Art. 49

I gradi accademici di *Laurea in Scienze religiose* e *Laurea magistrale in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà. I documenti attestanti il conferimento dei gradi accademici sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente, e recano l'intestazione della Facoltà e dell'Istituto.

Art. 50

I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti.

Art. 51

I requisiti per conseguire la *Laurea magistrale in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, a due Correlatori, al Preside o suo delegato e al Direttore.

TITOLO VIII SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 52

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 53

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'ISSR. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.

§ 2 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte alla CEC per la debita approvazione.

Art. 55

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 56

§ 1 L'entrata in vigore del presente Statuto decreta anche l'abrogazione, a partire dal 1 settembre 2018, dello Statuto precedente del 07/10/2009.

§ 2 Gli studenti iscritti all'ISSR completeranno gli studi secondo le norme stabilite in questo nuovo Statuto.